



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Prot. n.105

Napoli, 06 febbraio 2019

Al Presidente del Consiglio  
Regionale

**Oggetto: lettera di accompagnamento all'interrogazione avente come  
oggetto "irregolarità interventi area via Figliola, San Sebastiano al Vesuvio".**

Si comunica che l'allegata interrogazione, protocollo n.104 del 06/02/2018,  
va a sostituire integralmente l'interrogazione protocollo n.083 del 23/01/2019,  
avente come oggetto "irregolarità interventi area via Figliola, San Sebastiano al  
Vesuvio", in ragione dell'evoluzione della vicenda.

Distinti saluti.

Maria Muscarà  




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

APPLICAZIONE  
RUB. GEN. N. 1218/e/XLVB-MA

Prot. n. 104

Napoli, 06 febbraio 2019

Al Presidente della Giunta  
regionale della Campania

All'Assessore all'Ambiente

- Loro sedi -

### Interrogazione a risposta scritta

**Oggetto: irregolarità interventi area via Figliola, San Sebastiano al Vesuvio.**

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

#### Premesso che:

- a) con autorizzazione unica ambientale n. 4 del 2015, il Comune di San Sebastiano al Vesuvio accordava alla società Ciscav s.r.l. il permesso di realizzare, in un immobile sito in via Figliola n. 40/42, un'attività commerciale di vendita di materiale edile e connessa attività di deposito e recupero di rifiuti non pericolosi R13;
- b) nel 2016, la società presentava alla Regione nuova richiesta autorizzativa, ex articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'esercizio di un impianto di messa in riserva R13, recupero R5 e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi e pericolosi nella medesima area;
- c) per ottenere l'autorizzazione veniva rilasciato un certificato di destinazione urbanistica non corretto, perché il Comune sul certificato ometteva di indicare che sull'area esiste un interesse storico - ambientale, in quanto ricade all'interno della settecentesca "Villa Figliola" confina con area PIR "Masseria Marchese Rota Cercola"; peraltro, il tecnico della CISCAV dichiarava che l'autorizzazione richiedeva necessitava della preventiva Verifica di Impatto Ambientale (V.I.A.) ma, incomprensibilmente ed immotivatamente, l'UOD preposto dichiarava la non necessità della V.I.A. e rilasciava parere favorevole;
- d) con decreto dirigenziale n. 10 del 16 gennaio 2017, la Regione concedeva detta autorizzazione all'esito di una conferenza di servizi che coinvolgeva i diversi enti interessati;
- e) l'istruttoria del predetto decreto dirigenziale contempla, tra i presupposti dell'autorizzazione, la circostanza che l'area interessata dagli interventi ricadrebbe in zona D1 industriale del PRG del Comune di San Sebastiano



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- al Vesuvio, come evidenziato da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune medesimo;
- f) la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Napoli, peraltro, rilasciava parere favorevole alla richiesta in quanto relativa a una modifica per il potenziamento dell'attività di trattamento e stoccaggio di rifiuti in un'area già dedicata a tale attività, sicché il richiesto ampliamento non sembrerebbe alterare le caratteristiche del contesto sotto un profilo paesaggistico- ambientale;
  - g) secondo quanto risulta all'odierna interrogazione, invero, non si tratterebbe di un potenziamento delle attività di trattamento e stoccaggio dei rifiuti in un'area già dedicata a tale attività, atteso che su quell'area vi era un capannone destinato al commercio e quindi si tratta di un'affermazione falsa;

**considerato che:**

- a) da segnalazioni pervenute alla scrivente risulta che gran parte dell'area in questione ricadrebbe in zona "A" qualificata di interesse storico-ambientale, nonché in zona "A.I." recupero aree industriale in cui, ai sensi dell'articolo 14 del Piano Territoriale Paesaggistico dei Comuni Vesuviani, nel caso di impianti e manufatti dismessi sarebbe legittimato solo il recupero paesistico-ambientale degli stessi;
- b) risulta, inoltre, che l'attività posta in essere dalla società avrebbe modificato l'ambiente esterno in modo incompatibile con l'aspetto paesaggistico-ambientale e con la destinazione urbanistica e le caratteristiche del contesto e che generi una notevole quantità di polvere che suscita non poca preoccupazione, anche in considerazione della prossimità ad abitazioni, scuole ed aree agricole e nelle vicinanze dell'Ospedale del Mare;
- c) da denunce pervenute alla scrivente, inoltre, risulta che la società avrebbe posto materiali in deposito in area non oggetto di autorizzazione e realizzato opere non previste dall'autorizzazione;
- d) inoltre lo svolgimento dell'attività avverrebbe non in linea con le autorizzazioni e le prescrizioni impartite: i rifiuti frantumati sono di dubbia provenienza e si producono nubi di polvere tossiche provocando danni alla salute dei bambini della vicina scuola d'infanzia, dei malati dell'ospedale del mare e dei cittadini di San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, e San Giorgio a Cremano;

**atteso che:**

- a) le violazioni appaiono molteplici e relative ai seguenti profili:
  - a.1 autorizzazione di un impianto industriale in una zona A.I.. La zona "A.I. Recupero delle Aree industriali" del P.T. dei Comuni Vesuviani in cui non poteva essere installato;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- a.2 Assenza di verifica impatto ambientale;
- a.3 Assenza di verifica urbanistica;
- a.4 Occupazione di aree non oggetto di autorizzazione;
- a.5 Violazione delle norme di funzionamento degli impianti, ecc...

**Tutto ciò premesso, considerato e atteso  
interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. se abbia monitorato le opere e gli interventi realizzati dalla società Ciscav nell'area in questione e se questi risultino conformi rispetto a quelli oggetto di autorizzazione di cui al decreto dirigenziale n. 10 del 2017;
2. se risultino verificate le irregolarità esposte e, in caso positivo, quali provvedimenti intenda adottare per rimuoverle;
3. se abbia verificato il motivo per il quale sia stata autorizzata l'omissione della presentazione della V.I.A. e se abbia verificato l'esatta destinazione urbanistica del PRG e dei vincoli paesaggistici in area industriale dismessa e successivamente commerciale;
4. se abbia verificato la correttezza del certificato di destinazione urbanistica della particella 24 (area approvata zona A) e successivamente della particella 9 (aree ove è avvenuta variante - febbraio 2017);
5. se sia stato verificato il contratto di locazione del capannone (con destinazione d'uso D8) e dell'area esterna (zona A).

Maria Muscarà